



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ambiente
Rifiuti

Numero: 2605 / Reg. Determinazioni
Registrata in data 01/12/2015

La presente copia, composta da
n. 37 fogli è conforme all'esemplare
esistente presso questo Ufficio
Bergamo, il 15/12/2015

L'ISTRUTTORE AGRO-AMBIENTALE

Dirigente: CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO



OGGETTO:

MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 5220 DEL 23.06.2015 AVENTE PER OGGETTO "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ALLA DITTA B&B S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORRE PALLAVICINA (BG) - VIA SONCINO SNC, PER L'ATTIVITA' ESISTENTE E "NON GIA' SOGGETTA AD AIA" DI CUI AL PUNTO 5.3 LETT.A) PUNTO III E 5.3 LETT. B) PUNTO II DELL'ALLEGATO VIII AL D.LGS. 152/06 SVOLTA PRESSO L'INSTALLAZIONE DI TORRE PALLAVICINA (BG) - VIA SONCINO SNC".

Il giorno 14 del mese DICEMBRE dell'anno 2015
io sottoscritto MARCELLO LEIDI, Messo Notificatore della
PROVINCIA di Bergamo, ho notificato, rilasciando copia,
il presente VERBALE/ATTO al Sig. PAOLO BONACINA
residente a MANDEUO DI (LC) in Via STR. STAT. 192/A INT. 8
mediante consegna a mano a LUO STESSO
che ha firmato qui in calce per ricevuta.

IL RICEVENTE



IL MESSO NOTIFICATORE

- Marcello Leidi -



N.ro 72 / interno del provvedimento dirigenziale
Inviata al Presidente in data - 1 DIC. 2015

B&B 4 mod non sost AIA D.D./LA

N° 2605 del Registro delle determinazioni
Data - 1 DIC. 2015

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Ambiente
Servizio Rifiuti

OGGETTO: Modifiche non sostanziali al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l'attività esistente e "non già soggetta ad AIA" di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell'Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l'installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc".

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 30 del mese di NOVEMBRE dell'anno duemilaquindici.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente n. 19 del 27 febbraio 2014, con il quale è stato confermato al Dott. Claudio Confalonieri l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1 marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2015, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 46 del 17 febbraio 2014;

VISTI:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la D.G.R. 2 febbraio 2012, n. IX/2970 "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, L.R. n. 24/2006)";
- la D.G.R. 28 dicembre 2012, n. IX/4626 "Detreminazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9, c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della D.G.R. n. VIII/10124 del 2009 e s.m.i.)";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la Circolare regionale del 4 agosto 2014, n. 6 “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla Parte Seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”;
- la D.G.R. 14 novembre 2014, n. X/2645 “Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 3 del D.Lgs 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»”;
- la Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;

RICHIAMATI:

- il Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l’attività esistente e “non già soggetta ad AIA” di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell’Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l’installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc”;
- la nota datata 06/08/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 65312 del 12/08/2015) con la quale la Ditta ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 758769 del 03/08/2015, emessa dall’ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., a favore della Provincia di Bergamo, come previsto al punto 2 del Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015;

VISTI:

- l’istanza datata 16/02/2015 (protocollo provinciale n. 15063 del 23/02/2015), successivamente integrata con nota datata 13/03/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 20631 del 11/03/2015), inoltrata dalla ditta B&B S.r.l. ai sensi degli artt. 29-ter e 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per modifiche sostanziali e non sostanziali ad installazione esistente “non già soggetta ad A.I.A.” oggetto successivamente del Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015;
- la nota provinciale prot. n. 23321/09-11/LA del 20/03/2015 con la quale è stato avviato il relativo procedimento;
- la nota datata 21/07/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 59957 del 22/07/2015) con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 07/08/2015, convocata ai sensi dall’art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per esaminare l’istanza di modifiche sostanziali e non sostanziali presentata dalla Ditta, da cui emerge, fra l’altro, la richiesta alla Ditta di fornire documentazione integrativa stabilendo di riconvocare la Conferenza medesima successivamente al ricevimento delle integrazioni richieste;
- la nota datata 13/08/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 66140 del 14/08/2015) con la quale la Ditta:
 - ha chiesto che vengano valutate preventivamente, al fine di ottenere una prima modifica dell’atto autorizzativo, le seguenti n. 4 modifiche non sostanziali nell’ambito delle n. 9 modifiche (di cui una sostanziale) richieste con l’istanza in oggetto (*la non sostanzialità ai sensi della normativa A.I.A. – Allegato G alla D.G.R. n. 2970 del 02/02/2012 – di tali modifiche, che comportano l’aggiornamento dell’A.I.A., è stata attestata con nota provinciale prot. n. 4746/09-11/LA del 20/01/2015*):
 - 1) estensione dell’operazione R12m (attività di miscelazione) a codici C.E.R. già autorizzati;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- 2) estensione dell'operazione R12c/t/v (attività di cernita/triturazione/vagliatura) a codici C.E.R. già autorizzati;
 - 3) inserimento di un nuovo trituratore sulla linea di trattamento esistente;
 - 4) ridefinizione del lay-out dell'impianto, della viabilità interna e della delimitazione delle aree operative;
- ha fornito, relativamente alle suddette modifiche, le integrazioni richieste nel corso della Conferenza di Servizi;
- la nota provinciale prot. n. 69802/09-11/LA del 04/09/2015 con la quale:
- è stata accolta la suddetta richiesta della Ditta;
 - si è dato atto che dalle modifiche non sostanziali richieste non sono da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente condividendo le considerazioni svolte dalla Ditta nella sopracitata nota datata 13/08/2015 ai sensi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- le note datate 26/10/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 83753 del 27/10/2015) e 27/10/2015 (acquisite agli atti provinciali ai prott. n. 83911 e n. 83919 del 27/10/2015) con le quali la Ditta ha trasmesso alcune rettifiche a quanto già inoltrato, fra cui la planimetria aggiornata dell'installazione;

VISTA la Scheda Tecnica redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione (relativamente alle n. 4 modifiche non sostanziali) e rettifica (a motivo di precedenti errori materiali) dell'Allegato Tecnico dell'A.I.A. già rilasciata alla Ditta con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. il Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 rilsciato alla ditta B&B S.r.l., integrando e rettificando il relativo Allegato Tecnico;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazioni favorevoli, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda Tecnica sopra richiamata;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di autorizzare le modifiche non sostanziali di cui all'istanza presentata (protocollo provinciale n. 15063 del 23/02/2015 e s.m.i.) come ricomprese nella Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra e rettifica l'Allegato Tecnico di cui al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l'attività esistente e "non già soggetta ad AIA" di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell'Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l'installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc";
- 2) di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto, le prescrizioni e le disposizioni del Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015, compresa la data di scadenza (22/06/2031);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- 3) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
- 4) di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, al soggetto interessato;
- 5) di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
- 6) di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo;
- 7) di disporre che copia del presente atto venga trasmesso alla Regione Lombardia, al Comune di Torre Pallavicina, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, all'A.S.L. della Provincia di Bergamo, al Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore – AIA provinciale, al Settore Tutela Risorse Naturali – Servizio Risorse Idriche – Ufficio Scarichi provinciale, al Settore Edilizia e Patrimonio, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Trasporti – Servizio Strumenti Urbanistici – Ufficio Vincoli provinciale, al Parco Oglio Nord e al Consorzio Irrigazioni Cremonesi;
- 8) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri



SCHEDA TECNICA

Identificazione dell'installazione IPPC	
Ragione sociale	B&B S.r.l.
Sede Legale	Via per Soncino, snc – 24050 Torre Pallavicina (BG)
Sede Operativa	Via per Soncino, snc – 24050 Torre Pallavicina (BG)
A.I.A.	Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015
Codici e attività IPPC	<p>5.3 a) "lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi con capacità superiori a 50 Mg/giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21/05/1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane: [...] 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento" [...]</p>
	<p>5.3. b) "il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: [...] 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento" [...]</p>
Attività non IPPC	Stoccaggio e cernita manuale di rifiuti non pericolosi
Aggiornamento/revisione	<p>Modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento dell'autorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) estensione dell'operazione R12m (attività di miscelazione) a codici C.E.R. già autorizzati; 2) estensione dell'operazione R12c/tv (attività di cernita/triturazione/vagliatura) a codici C.E.R. già autorizzati; 3) inserimento di un nuovo trituratore sulla linea di trattamento esistente; 4) ridefinizione del lay-out dell'impianto, della viabilità interna e della delimitazione delle aree operative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



INDICE

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE	3
<i>A 0.1 Modifiche non sostanziali al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015</i>	3
<i>A 1. Identificazione dell'installazione e del suo stato autorizzativo</i>	7
<i>A.1.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA</i>	8
B. SEZIONE RIFIUTI	8
<i>B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione</i>	8
<i>B.4 Aspetti gestionali: tabelle di miscelazione</i>	14
C. QUADRO AMBIENTALE	20
<i>C.4 Produzione Rifiuti</i>	20
<i>C.4.1 Rifiuti prodotti dalle attività dell'installazione e gestiti in messa in riserva (R13) e/o deposito temporaneo</i>	21
E. QUADRO PRESCRITTIVO	21
<i>E.5 Rifiuti</i>	21
<i>E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata</i>	21
<i>E.5.3 Prescrizioni generali</i>	29
F. PIANO DI MONITORAGGIO	29
<i>F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici</i>	30
ALLEGATI	31
<i>Riferimenti planimetrici</i>	31

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)



A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

A 0.1 Modifiche non sostanziali al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015

Con nota datata 16/02/2015 (protocollo provinciale n. 15063 del 23/02/2015), successivamente integrata con nota datata 13/03/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 20631 del 11/03/2015), la ditta B&B S.r.l. ha presentato istanza ai sensi degli artt. 29-ter e 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per modifiche sostanziali e non sostanziali ad installazione esistente "non già soggetta ad A.I.A." oggetto successivamente del Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015.

Con nota provinciale prot. n. 23321/09-11/LA del 20/03/2015 è stato avviato il relativo procedimento.

Con nota datata 21/07/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 59957 del 22/07/2015) la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa.

In data 07/08/2015 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. In sede di Conferenza, fra l'altro, è stato chiesto alla Ditta di fornire documentazione integrativa stabilendo di riconvocare la Conferenza medesima successivamente al ricevimento delle integrazioni richieste.

Con nota datata 13/08/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 66140 del 14/08/2015) la Ditta:

- ha chiesto che vengano valutate preventivamente, al fine di ottenere una prima modifica dell'atto autorizzativo, le seguenti n. 4 modifiche non sostanziali nell'ambito delle n. 9 modifiche (di cui una sostanziale) richieste con l'istanza in oggetto (*la non sostanzialità ai sensi della normativa A.I.A. – Allegato G alla D.G.R. n. 2970 del 02/02/2012 – di tali modifiche, che comportano l'aggiornamento dell'A.I.A., è stata attestata con nota provinciale prot. n. 4746/09-11/LA del 20/01/2015*):
 - 1) estensione dell'operazione R12m (attività di miscelazione) a codici C.E.R. già autorizzati;
 - 2) estensione dell'operazione R12c/t/v (attività di cernita/triturazione/vagliatura) a codici C.E.R. già autorizzati;
 - 3) inserimento di un nuovo trituratore sulla linea di trattamento esistente;
 - 4) ridefinizione del lay-out dell'impianto, della viabilità interna e della delimitazione delle aree operative;
- ha fornito, relativamente alle suddette modifiche, le integrazioni richieste nel corso della Conferenza di Servizi.

Con nota provinciale prot. n. 69802/09-11/LA del 04/09/2015:

- è stata accolta la suddetta richiesta della Ditta;
- si è dato atto che dalle modifiche non sostanziali richieste non sono da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente condividendo le seguenti considerazioni svolte dalla Ditta (nella sopracitata nota datata 13/08/2015) ai sensi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per gli aspetti ambientali di seguito indicati:

Aspetto ambientale	Considerazioni
1. Emissioni in atmosfera	Le lavorazioni sono al chiuso e non prevedono il coinvolgimento di materiale polverulento
2. Scarichi idrici	Nessun impianto comporta l'uso di acque produttive o di raffreddamento.
3. Rumore	Tutti gli impianti sono interni al capannone. Il nuovo trituratore primario sarà elettrico e quindi con impatto sonoro contenuto entro i limiti sia per il rumore immesso che per il rumore a cui sono soggetti gli addetti alla conduzione dell'impianto. (La Ditta ha presentato in tal senso la valutazione previsionale di impatto acustico)
4. Consumo di risorse idriche	Nessun impianto comporta l'uso di acque produttive o di raffreddamento
5. Impatto visivo	Tutta la parte impiantistica è al coperto all'interno del capannone
6. Alterazioni del suolo	L'interno del capannone è in cls costantemente controllato, in coerenza con le procedure di gestione di cui alla norma ISO 14001 secondo cui la Ditta è certificata. La mancata necessità di travaso di gasolio al serbatoio del trituratore ridurrà il rischio di travasi accidentali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



Con note datate 26/10/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 83753 del 27/10/2015) e 27/10/2015 (acquisite agli atti provinciali ai prott. n. 83911 e n. 83919 del 27/10/2015) la Ditta ha trasmesso alcune rettifiche a quanto già inoltrato.

Di seguito si illustrano le n. 4 modifiche non sostanziali oggetto del presente provvedimento:

1) Estensione dell'operazione R12m (attività di miscelazione) a codici C.E.R. già autorizzati

Attualmente sono già autorizzate diverse miscelazioni per la produzione di lotti di rifiuti destinati sia al recupero che allo smaltimento. In particolare, si richiama la miscelazione di rifiuti identificata nell'atto autorizzativo con la sigla DD3 (operazione D13m). Tale miscela prevede di riunire codici C.E.R. di fanghi per il loro conferimento in impianti di smaltimento che effettuano l'operazione D1 (discariche).

La Ditta chiede di inserire, per gli stessi codici C.E.R., anche l'operazione R12m in modo che questi possano essere tra loro miscelabili ai fini del recupero in impianti che effettuano l'operazione R10 (ripristino ambientale di discariche a fine coltivazione). In tal modo, si rende possibile inviare tali miscele di fanghi, non diversamente riutilizzabili, al recupero ambientale presso impianti con cui la Ditta ha intenzione di attivare convenzioni commerciali. Resta inteso che non saranno eseguite diluizioni e che ogni lotto di rifiuto che entrerà nella partita di miscelazione dovrà avere caratteristiche chimico-fisiche compatibili con le prescrizioni imposte dagli atti autorizzativi degli impianti di destino.

La sigla identificativa della nuova miscelazione richiesta è RM10 (in sequenza alle miscelazioni già autorizzate RM1-RM9), come riportato nella seguente tabella:

Denominazione delle miscela	Codici C.E.R. in ingresso	Descrizione	Operazione di destino
RM10 Fanghi destinati al recupero	17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R10 (ripristino ambientale di discariche a fine coltivazione)
	19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
	19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
	19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
	19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
	19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
	19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
Codice C.E.R. attribuito alla miscela: 190203 o il prevalente (solo nel caso si tratti di miscelazione di rifiuti di medesima tipologia merceologica ma di diversa provenienza)			

2) Estensione dell'operazione R12c/t/v (attività di cernita/triturazione/vagliatura) a codici C.E.R. già autorizzati

La Ditta chiede di estendere l'attività già autorizzata R12 c/t/v ad alcune tipologie di rifiuti già autorizzati che, in base alla descrizione, non rientrerebbero nelle tipologie di rifiuti lavorabili ma che, all'atto pratico possono presentare caratteristiche tali da precluderne il loro smaltimento definitivo.

Fra di essi, i rifiuti identificati dai seguenti codici C.E.R.:

- 170506 – fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505;
- 191304 – fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



che, all'atto della loro produzione, non sono, nella maggior parte dei casi, costituiti da una massa omogenea – come si riscontra, invece, nel caso classico di un fango di depurazione – ma presentano corpi estranei, quali materiali vegetali (ramaglie, arbusti, radici, etc.) o rifiuti assimilabili agli urbani (soprattutto imballaggi in plastica). La presenza di questi corpi estranei preclude l'utilizzo di tali rifiuti nelle operazioni di recupero, lasciando in alternativa solo lo smaltimento in discarica. La separazione dei materiali estranei è facilmente eseguibile attraverso semplice vagliatura in modo da poter avviare i rifiuti all'utilizzo in interventi di recupero.

Analoga richiesta viene avanzata dalla Ditta anche per i rifiuti identificati dai seguenti codici C.E.R. già autorizzati

- 191209 – minerali (ad esempio sabbia, rocce), costituiti da rifiuti derivanti da trattamento inorganico di rifiuti;
- 191210 – rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti),

in quanto è possibile che si presenti la necessità di un' ulteriore lavorazione per rendere il rifiuto idoneo alle specifiche di omologa degli impianti di destino o per poter ulteriormente estrarre frazioni meglio valorizzabili.

La richiesta di estensione della possibilità di lavorazione è relativa anche ad altri codici C.E.R. già autorizzati indicati nella seguente tabella (riepilogativa di tutti i codici C.E.R. per i quali viene chiesta l'estensione dell'operazione R12c/t/v):

Codici C.E.R.	DESCRIZIONE
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (limitatamente alle frazioni organiche)
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (limitatamente agli alimenti di scarto)
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi d quelli di cui alla voce 17 05 05
19 08 01	vaglio
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce) – (da trattamento meccanico dei rifiuti)
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili

3) Inserimento di un nuovo trituratore sulla linea di trattamento esistente

I rifiuti ritirati possono presentare una pezzatura di dimensioni troppo grandi per essere inseriti nell'attuale linea di lavorazione (costituita da un vaglio rotante, da un vaglio aeraulico, da un deferrizzatore e da un trituratore). La Ditta chiede, pertanto, di inserire – a monte della linea di trattamento autorizzata – un nuovo trituratore primario per una prima "sgrossatura" dei rifiuti che alimentano la linea di lavorazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



Tale trituratore (di cui la Ditta ha allegato la scheda tecnica) avrà una potenzialità oraria di 30 ton/h, sarà alimentato ad energia elettrica e verrà inserito sopra la tramoggia di carico dell'attuale linea di lavorazione. La Ditta precisa che la potenzialità della linea di trattamento è vincolata alla capacità del vaglio aerulico che, attualmente, è pari a 10 ton/h.

4) Nuovo lay-out, viabilità interna e delimitazione aree

A seguito delle modifiche illustrate ai precedenti punti 1), 2) e 3), la Ditta chiede la revisione del lay-out dell'impianto, della viabilità (in modo che essa sia più funzionale, permettendo di migliorare gli aspetti della sicurezza e consentire manovre agevoli degli automezzi) e la delimitazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.

La Ditta con nota datata 26/10/2015 (acquisita agli atti provinciali al prot. n. 83753 del 27/10/2015) ha trasmesso la planimetria aggiornata dell'insediamento (Tavola.T1 – Rev. 03 "Planimetria generale con fognatura esecutiva. Piano terra capannone con Lay-Out esecutivo" datata Ottobre 2015) che recepisce quanto sopra indicato. Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche delle nuove aree. La superficie totale delle aree ha subito un leggero aumento di 42 m² (da 2.233 m² a 2.275 m²), pari a circa l'1,9%, a causa della diversa disposizione delle aree medesime.

Aree	Operazioni autorizzate	Superfici autorizzate allo stoccaggio (m ²)	Quantità massima di stoccaggio autorizzata		Capacità di trattamento	Modalità di stoccaggio/tipologia di trattamento
			Volume (m ³)	Peso (t)		
1	D15 – R13	626	500	150	-	Area di stoccaggio rifiuti in ingresso/uscita
2	D13 – D15 R12 – R13	228	400	120	72 t/giorno 21.600 t/anno	Area ove sono svolte le operazioni di cernita manuale, con scarico a terra dei materiali
3 (3A – 3B 3C – 3D)	R5 – R12	123	90	30		Area dedicata alle operazioni di lavorazione dei rifiuti in ingresso. Linea trattamento con trituratori, deferrizzatori e vagli
4	R12 – R13 D13 – D15	796	825	600		Area di miscelazione e stoccaggio rifiuti
5	D15 – R13	393	500	365	-	Area stoccaggio rifiuti lavorati
6	D15 – R13	109	100	100	-	Area stoccaggio in colli
TOTALI		2.275	2.415	1.365	-	

Nelle pagine seguenti sono riportate le parti aggiornate dell'Allegato Tecnico al Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 in conseguenza al recepimento delle n. 4 modifiche non sostanziali sopra descritte ed alla rettifica di errori materiali contenuti nel medesimo A.T. regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



A 1. Identificazione dell'installazione e del suo stato autorizzativo

Il paragrafo "A.1.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA" è sostituito dal seguente:

A.1.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA

La ditta B&B S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n. 5220 del 23/06/2015 avente per oggetto «Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B&B S.r.l. con sede legale in Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc, per l'attività esistente e "non già soggetta ad AIA" di cui al punto 5.3 lett. a) punto III e 5.3 lett. b) punto II dell'Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l'installazione di Torre Pallavicina (BG) – Via Soncino snc».

La tabella seguente riassume le autorizzazioni sostituite dall'A.I.A.:

Settore	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Scadenza	Note	Sostituita da AIA (Si/No)
ARIA	D.Lgs 152/2006, art. 269	Provincia di Bergamo	D.D. n. 1600 del 01/08/2013	11/01/2023		SI
ACQUA allacciamento FC o CIS scarichi civili scarichi industriali	D.Lgs 152/2006 e Reg.Reg. n. 4/2006	Provincia di Bergamo	D.D. n. 3026 del 30/12/2014	-	-	SI
RIFIUTI	D.Lgs 152/2006, art. 208	Provincia di Bergamo	D.D. n. 2896 del 12/12/2010	-	-	SI
RIFIUTI	D.Lgs 152/2006, art. 208	Provincia di Bergamo	D.D. n. 1190 del 16/05/2012	-	-	SI
RIFIUTI	-	Provincia di Bergamo	Nulla Osta prot. n. 64647/09-11/LA del 20/06/2012	-	-	SI
RIFIUTI	D.Lgs 152/2006, art. 208	Provincia di Bergamo	D.D. n. 2371 del 30/10/2013	03/10/2020	Voltura alla B&B S.r.l.	SI
RIFIUTI	D.Lgs 152/2006, art. 208	Provincia di Bergamo	D.D. n. 471 del 03/03/2014	-		SI
RIFIUTI	D.Lgs 152/2006, art. 208	Provincia di Bergamo	D.D. n. 2999 del 30/12/2014	-		SI
PREVENZIONE INCENDI	C.P.I.	VVF Bergamo	Pratica 79349 del 30/05/2014	30/05/2019	-	NO

Tabella 4 – Autorizzazioni sostituite dall'A.I.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



La ditta B&B S.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità e Ambientale certificato, come di seguito riportato:

Norme di riferimento	Ente certificatore	Estremi n. certificato e data di emissione	Scadenza
UNI EN ISO 9001:2008	DNV	C.E.R.T- 152245-2014-AQ-ITA-ACCREDIA del 14/04/2014	14/04/2017
UNI EN ISO 14001:2004	DNV	C.E.R.T-1898-2006-AE-MIL-SINC.E.R.T del 12/02/2007	14/12/2015
Regolamento CE n.1221/2009 (EMAS)	COMITATO PER L'ECOLABEL E PER L'ECOAUDIT	Registrazione n. IT-0011694 del 24/02/2015	10/09/2017

B. SEZIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione

Il capoverso "Le seguenti tabelle evidenziano le aree dell'installazione e le attività di gestione rifiuti autorizzate: ..." è sostituito dal seguente:

La seguente tabella evidenzia le aree dell'installazione e le attività di gestione rifiuti autorizzate:

N° sezione o area	Operazioni autorizzate	Superficie autorizzata destinata allo stoccaggio (m ²)	Quantità massima di stoccaggio autorizzata (m ³)	Quantità massima di stoccaggio autorizzata (t)	Capacità autorizzata di trattamento (t/g)	Capacità autorizzata di trattamento (t/a)	Modalità di stoccaggio/ Tipologia di trattamento
1	R13, D15	626	500	150	72	21.600	Stoccaggio esterno in containers coperti
2	R12, R13, D13, D15	228	400	120			Ricevimento e selezione/cernita manuali
3 (3A-3B-3C-3D)	R3, R5, R12	123	90	30			Triturazione primaria - Deferrizzazione I - Vagliatura (vaglio rotante e vaglio aerulico) - Deferrizzazione II - Triturazione secondaria
4	R12, R13, D13, D15	796	825	600			Area miscelazione e stoccaggio generale
5	R13, D15	393	500	365			Area stoccaggio rifiuti lavorati
6	R13, D15	109	100	100			Area stoccaggio
TOTALE		2.275	2.415	1.365			

Tabella 7 – Operazioni, quantitativi e superfici autorizzate

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



La Tabella 8 è sostituita dalla seguente:

Codici C.E.R.	Descrizione	R5	R12 M *	R12 C/TV **	R13	D13 M *	D13 C/TV **	D15
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			X	X			
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X	X			
02 01 10	rifiuti metallici		X	X	X			
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X	X
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X	X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X	X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			X	X		X	X
03 01 01	scarti di corteccia e sughero		X	X	X			
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X	X	X			
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		X	X
03 03 01	scarti di corteccia e legno		X	X	X			
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X	X	X			X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		X	X	X			X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X	X	X			X
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo		X	X	X			X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X	X	X			
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X	X	X			
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze		X	X	X			
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X	X			
07 02 13	rifiuti plastici		X	X	X			
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		X		X	X	X	X
07 05 14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		X	X	X	X	X	X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		X		X	X		X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17				X			
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		X	X	X	X		X
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			X	X			
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento			X	X		X	X
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie		X	X	X			
10 02 10	scaglie di laminazione			X	X			
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro				X			X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X		X			
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico				X	X		X
10 12 06	stampi di scarto				X	X		X
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				X	X		X
10 13 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico				X	X		X
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10				X	X		X
11 05 01	zinco solido			X	X			
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi			X	X			
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi			X	X			
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			X	X			

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Consoneri)



Codici C.E.R.	Descrizione	R5	R12 M *	R12 C/T/V **	R13	D13 M *	D13 C/T/V **	D15
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi			X	X			
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X	X			
12 01 13	rifiuti di saldatura			X	X			
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16				X	X	X	X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20				X	X	X	X
15 01 01	imballaggi di carta e cartone			X	X			
15 01 02	imballaggi di plastica			X	X			
15 01 03	imballaggi in legno			X	X			
15 01 04	imballaggi metallici			X	X			
15 01 05	imballaggi compositi			X	X			
15 01 06	imballaggi in materiali misti			X	X			
15 01 07	imballaggi di vetro			X	X			
15 01 09	imballaggi in materia tessile			X	X			
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		X	X	X	X	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso			X	X			
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11				X			
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto		X	X	X			
16 01 17	metalli ferrosi		X	X	X			
16 01 18	metalli non ferrosi		X	X	X			
16 01 19	Plastica		X	X	X			
16 01 20	Vetro				X			
16 01 22	componenti non specificati altrimenti		X	X	X		X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X			
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			X	X			X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03			X	X		X	X
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		X	X	X		X	X
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		X		X			X
16 06 05	altre batterie e accumulatori		X		X			X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03				X			X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05				X			X
17 01 01	Cemento		X		X			X
17 01 02	Mattoni		X		X			X
17 01 03	mattonelle e ceramiche		X		X			X
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06		X		X			X
17 02 01	Legno		X	X	X			
17 02 02	Vetro		X		X			
17 02 03	Plastica		X	X	X			
17 04 01	rame, bronzo, ottone			X	X			
17 04 02	Alluminio			X	X			
17 04 03	Piombo			X	X			

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



Codici C.E.R.	Descrizione	R5	R12 M *	R12 C/T/V **	R13	D13 M *	D13 C/T/V **	D15
17 04 04	Zinco			X	X			
17 04 05	ferro e acciaio		X	X	X			
17 04 06	Stagno			X	X			
17 04 07	metalli misti			X	X			
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			X	X			
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X		X	X		X
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05		X	X	X	X		X
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X		X	X		X
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				X	X	X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				X	X	X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	X	X			X
19 01 02	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	X	X			X
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi				X			X
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X		X	X		X
19 08 01	Residui di vagliatura			X	X	X		X
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento				X	X		X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X		X	X		X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		X		X	X		X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X		X	X		X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X			
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X			
19 12 01	carta e cartone		X	X	X			X
19 12 02	metalli ferrosi		X	X	X			X
19 12 03	metalli non ferrosi		X	X	X			
19 12 04	plastica e gomma		X	X	X			X
19 12 05	Vetro		X		X			X
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		X	X	X			X
19 12 08	Prodotti tessili		X	X	X			X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			X	X			X
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)			X	X			X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			X	X			X
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		X	X	X	X		X
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X	X	X	X		X
19 13 06	fanghi prodotto dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X		X	X		X
20 01 01	carta e cartone		X	X	X			
20 01 02	Vetro		X		X			
20 01 10	Abbigliamento			X	X			

(L. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalone))



Codici C.E.R.	Descrizione	R5	R12 M *	R12 C/T/V **	R13	D13 M *	D13 C/T/V **	D15
20 01 11	Prodotti tessili			X	X			
20 01 34	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		X		X			X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				X			
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X	X			
20 01 39	Plastica		X	X	X			
20 01 40	Metalli		X	X	X			
20 02 02	terra e roccia		X	X	X	X		X
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili			X	X			X
20 03 02	rifiuti dei mercati			X	X			X
20 03 03	residui della pulizia stradale			X	X			X
20 03 07	rifiuti ingombranti			X	X			X

Tabella 8 – Descrizione operazioni per codice C.E.R.

M * attività di miscelazione

C/T/V ** attività di cernita/triturazione/vagliatura

Il paragrafo “Attività IPPC” è sostituito dal seguente:

Attività IPPC

Pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento (R1, D10)

Linea di produzione principale

La linea di lavorazione dei rifiuti autorizzata prevede le seguenti fasi:

- triturazione primaria
- deferrizzazione;
- vagliatura;
- triturazione secondaria.

Di seguito si riportano le potenzialità degli impianti autorizzati:

IMPIANTO	POTENZIALITÀ (t/h)	NOTE
Trituratore primario	30	Potenzialità vincolata a quella del vaglio aeraulico
Vaglio rotante	10	
Vaglio aeraulico	7+10	Potenzialità variabile in funzione delle griglie installate
Trituratore secondario	4+10	

Dalle lavorazioni si ottengono le seguenti frazioni di rifiuti:

- dalla fase di deferrizzazione il codice C.E.R. 191202;
- dalla fase di vagliatura (frazioni derivanti dai sottovagli a prevalenti caratteristiche inorganiche), il codice C.E.R. 191209;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- dalla fase di vagliatura (frazioni grossolane del sopra vaglio a prevalenti caratteristiche organiche), il codice C.E.R. 191212;
- dalla fase di triturazione, il codice C.E.R. 191212.

Oltre alle altre destinazioni ammesse, il rifiuto di cui al codice C.E.R. 191212 decadente dalla fase di triturazione sarà destinato all'incenerimento o al co-incenerimento (R1, D10) presso impianti terzi.

Si precisa che gli impianti di vagliatura e triturazione sono alimentati da motori elettrici.

In caso di guasti o manutenzioni degli impianti fissi, la lavorazione dei rifiuti verrà effettuata con impianti amovibili nell'Area 3.

B.4 Aspetti gestionali: tabelle di miscelazione

Le Tabelle 13A, 13B e 13C sono sostituite dalle seguenti:

Miscelazioni di Rifiuti (R12) destinate al Recupero di Materia (RM) (recuperati/riciclati ex D.M. 05/02/98)

DENOMINAZIONE DELLA MISCELA	CODICI C.E.R. IN INGRESSO	DESCRIZIONE CODICI C.E.R.	OPERAZIONE DI DESTINO
RM 1 Vetro	101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R5 per la produzione recuperati/riciclati in vetro
	170202	Vetro	
	191205	Vetro	
	200102	Vetro	
RM 2 Metalli ferrosi (per tipologia omogenea di metallo)	020110	rifiuti metallici (<i>limitatamente ai metalli ferrosi</i>)	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R4 per la produzione di recuperati/riciclati in metallo
	160116	serbatoi per gas liquefatto	
	160117	metalli ferrosi	
	170405	ferro e acciaio	
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
	191001	rifiuti di ferro e acciaio	
	191202	metalli ferrosi	
RM 3 Metalli non ferrosi (per tipologia omogenea di metallo)	020110	rifiuti metallici (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi</i>)	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R4 per la produzione di recuperati/riciclati in metallo
	160118	metalli non ferrosi	
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi	
	191203	metalli non ferrosi	

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



DENOMINAZIONE DELLA MISCELA	CODICI C.E.R. IN INGRESSO	DESCRIZIONE CODICI C.E.R.	OPERAZIONE DI DESTINO
	200140	Metalli (<i>limitatamente ai metalli non ferrosi</i>)	
RM 4 Carta e cartone	030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R3 per la produzione di recuperati/riciclati in carta e cartone)
	191201	carta e cartone	
	200101	carta e cartone	
RM 5 Legno	030101	scarti di corteccia e sughero	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R3 per la produzione di recuperati/riciclati in legno
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	
	030199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a rifiuti riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27/07/1984, costituiti da matrice di legno, derivanti dalle attività di lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>)	
	030301	scarti di corteccia e legno	
	170201	Legno	
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	
RM 6 Plastica	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R3 per la produzione di recuperati/riciclati in plastica
	070213	rifiuti plastici	
	120105	limatura e trucioli di materiali plastici	
	160119	Plastica	
	170203	Plastica	
	191204	plastica e gomma (<i>limitatamente alla plastica</i>)	
	200139	Plastica	
RM 7 Terre	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R5 per la produzione di recuperati/riciclati di terra da coltivo
	191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	
	200202	terra e roccia	

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



DENOMINAZIONE DELLA MISCELA	CODICI C.E.R. IN INGRESSO	DESCRIZIONE CODICI C.E.R.	OPERAZIONE DI DESTINO
RM 8 Inerti	170101	Cemento	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R5 per la produzione di recuperati/riciclati per l'edilizia
	170102	Mattoni	
	170103	mattonelle e ceramiche	
	170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	
	170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
RM 9 Pile e batterie	160604	batterie alcaline (tranne 160603)	Impianti che effettuano il recupero finale
	160605	altre batterie e accumulatori	
	200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	
RM 10 Fanghi	170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R10 (ripristino ambientale di discariche a fine coltivazione)
	190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	
	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
	190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	
	190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	
	191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191305	
	191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	

Tabella 13A – MISCELAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI A RECUPERO DI MATERIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)



Miscelazioni di Rifiuti (R12) destinate al Recupero di Energia (RE)

DENOMINAZIONE DELLA MISCELA	CODICI C.E.R. IN INGRESSO	DESCRIZIONE CODICI C.E.R.	OPERAZIONE DI DESTINO
RE 1	030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	Impianti di recupero che effettuano l'operazione R1 per la produzione di energia
	030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
	040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	
	040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	
	040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	
	040221	rifiuti da fibre tessili grezze	
	040222	rifiuti da fibre tesili lavorate	
	070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216	
	070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513	
	080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	
	080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	
	090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
	160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti combustibili)	
	160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	
191208	Prodotti tessili		

Tabella 13B – MISCELAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI A RECUPERO DI ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



Miscelazioni di Rifiuti (D13) destinate allo Smaltimento in Discarica (DD)

DENOMINAZIONE DELLA MISCELA	CODICI C.E.R. IN INGRESSO	DESCRIZIONE CODICI C.E.R.	OPERAZIONE DI DESTINO
DD 1	070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216	Impianti di smaltimento che effettuano l'operazione D1
	070514	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513	
	080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	
	080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce	
	101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	
	101206	stampi di scarto	
	101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	
	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
	120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quello di cui alla voce 120116	
	120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	
	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
	170103	mattonelle e ceramiche	
	170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
	170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	
	190801	residui di vagliatura (da depuratori di acque reflue)	
190802	rifiuti da dissabbiamento (da depuratori di acque reflue)		

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confaioneri)




	191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	
DD 2	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	Impianti di smaltimento che effettuano l'operazione D1
	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
	170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
	200202	terra e roccia	
DD 3	170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505	Impianti di smaltimento che effettuano l'operazione D1
	190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	
	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
	190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	
	190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	
	191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	
	191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	

Tabella 13C – MISCELAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATI A SMALTIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzatori)



Lo schema a blocchi della linea principale di trattamento (riportato a pag. 25 dell'A.T. al Decreto Regionale n. 5220 del 23/06/2015) è sostituito dal seguente:



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



C. QUADRO AMBIENTALE

C.4 Produzione Rifiuti

Il paragrafo "C.4.1 Rifiuti prodotti dalle attività dell'installazione e gestiti in messa in riserva (R13) e/o deposito temporaneo" viene sostituito dal seguente:

C.4.1 Rifiuti prodotti dalle attività dell'installazione e gestiti in messa in riserva (R13) e/o deposito temporaneo

Di seguito si elencano i codici C.E.R. dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento e gestiti con l'operazione di messa in riserva (R13):

CODICI C.E.R.	TIPOLOGIA
150101	imballaggi di carta e cartone
150102	imballaggi di plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	Imballaggi compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi di vetro
150109	imballaggi in materia tessile
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160509	sostanza chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
191201	carta e cartone
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	Vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

I quantitativi di rifiuti autorizzati, come sommatoria dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'installazione, sono riportati nella sezione B dell'Allegato Tecnico.

Gli altri rifiuti decadenti dall'attività in generale saranno gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. *Chiodo Confalonieri*)



E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.5 Rifiuti

I paragrafi "E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata" ed "E.5.3 Prescrizioni generali" vengono sostituiti dai seguenti:

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento ed Allegato Tecnico.
- II) La gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- III) Le tipologie di rifiuti autorizzati, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1.
- IV) I rifiuti in ingresso costituiti da pile ed accumulatori esausti di cui ai codici C.E.R. 160604, 160605 e 200134:
 - non dovranno contenere liquidi e fluidi;
 - dovranno essere conferiti presso l'Area 2 separatamente dalle altre tipologie di rifiuto.
- V) Per i rifiuti in ingresso costituiti da pile e accumulatori dovranno essere rispettate, le disposizioni di cui al D.Lgs 188/08.
- VI) L'operazione R12 (ricondata dal D.Lgs 205/2010 anche alle "operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11") deve essere intesa, nel caso specifico, quale attività di cernita/triturazione/vagliatura (preliminari al recupero) dei rifiuti non finalizzata all'ottenimento di prodotti (End of waste), oltre che attività di miscelazione di rifiuti volta al recupero.
- VII) L'operazione D13 (ricondata dal D.Lgs 205/2010 anche alle "operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12") deve essere intesa, nel caso specifico, quale attività di cernita/triturazione/vagliatura (preliminari allo smaltimento) dei rifiuti, oltre che attività di miscelazione di rifiuti volta allo smaltimento.
- VIII) Sull'Area 3, qualora venga effettuata l'operazione di recupero R5 prevista per i codici C.E.R. 170504 e 170508, non potranno essere svolte contemporaneamente altre attività di trattamento e stoccaggio di altre tipologie di rifiuti.
- IX) I rifiuti autorizzati ed elencati nella Tabella 8 del paragrafo B.1, possono essere ritirati esclusivamente con le seguenti limitazioni:

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
(Dott. Clelio Confalonieri)



- i rifiuti individuati dai codici C.E.R. generici XXXX99 solo se riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27/07/1984;
 - i rifiuti con codici C.E.R. 160214 e 200136 limitatamente a rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 49/2014 (RAEE);
 - i rifiuti con codici C.E.R. 160306 limitatamente ai generi alimentari di scarto (es. pasta, riso e farinacei scaduti) derivanti dai cicli produttivi o eliminati dai circuiti di vendita in quanto scaduti o non vendibili;
 - i rifiuti aventi stato fisico "fangoso" potranno essere ritirati unicamente se costituiti da fanghi palabili disidratati, perfettamente stabilizzati, non putrescibili e/o non maleodoranti al fine di evitare l'innescio di fenomeni di fermentazione tali da comportare l'insorgenza di odori molesti. In particolare, l'accettazione dei codici C.E.R. 170506, 190206, 190805, 190812, 190814, 191304 e 191306 dovrà limitarsi a fanghi di natura non putrescibile da valutarsi analiticamente mediante il test dell'Indice Respirometrico Dinamico (I.R.D.) dei fanghi biologici che li definisce "stabilizzati" quando risulta I.R.D. < 1.000 mgO₂/KgSV*h; le risultanze analitiche dovranno essere tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - le operazioni di smaltimento D15 e D13 potranno essere effettuate limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili.
- X) I materiali recuperati (aggregati riciclati) derivanti dal trattamento (operazione di recupero R5) dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170504 e 170508, dovranno, ai fini del loro utilizzo/commercializzazione, avere caratteristiche conformi agli allegati C1, (per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile), C2 (per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali) e C4 (per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) della Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005, previa esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Ciascun lotto dovrà essere identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni: n. di lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità. I documenti di accompagnamento dei prodotti in uscita dovranno riportare la descrizione del prodotto ed il riferimento al lotto di produzione. La caratterizzazione della conformità dei prodotti ottenuti dal recupero (R5) dei rifiuti andrà effettuata per lotti aventi dimensione massima pari a 3.000 mc.
- I prodotti/materiali ottenuti dovranno essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo. I certificati relativi alle marcature CE necessarie a seconda dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli Organi di controllo. I documenti di accompagnamento dei prodotti in uscita dovranno riportare la descrizione del prodotto ed il riferimento al lotto di produzione.
- XI) Qualora il materiale recuperato ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. discenda dalla lavorazione di recupero su terre e rocce da scavo provenienti da aree in bonifica (codice C.E.R. 170504) e sia destinato a recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 della Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005), lo stesso prodotto finito dovrà comunque rispettare i valori di concentrazione previsti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V della Parte IV del D Lgs. 152/06 e s.m.i. e, ove richiesto ai fini del recupero ambientale, riempimento e colmata, anche i valori di eluato non superiori alle concentrazioni previste dalla tabella 2 dello stesso citato allegato 5, almeno per i parametri sito specifici e significativi del sito di provenienza, secondo le indicazioni fornite dalla nota prot. 13338 del 14/05/2014 del MATM.
- XII) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12, R13;
 - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto indicato ai punti X) e XI) precedenti;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- XIII) Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni dovrà essere effettuato mantenendo la separazione per tipologie omogenee ed in aree già dotate di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti.
- XIV) Sull'area esterna (Area 1) è fatto divieto di stoccare in cumuli rocce e terre da scavo; i rifiuti che insistono su tale area devono essere stoccati esclusivamente in containers coperti, per evitare il dilavamento in caso di eventi meteorici.
- XV) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
- XVI) Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata.
- XVII) Le tipologie di rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto dalle operazioni di trattamento e gestiti con l'operazione di messa in riserva (R13) devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo C.4.
- XVIII) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, c.1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e smi.
- XIX) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 e smi preveda un codice C.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Le verifiche analitiche di cui al punto b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- XX) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI.
- XXI) Le operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate sulla planimetria Tavola T1 – Rev. 03 "Planimetria generale con fognatura esecutiva. Piano terra capannone con Lay-Out esecutivo" datata Ottobre 2015, scala 1:100, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la separazione dei rifiuti dai prodotti originati dalle operazioni di recupero che hanno cessato la qualifica di rifiuti.
- XXII) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi.
- XXIII) Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. *Claudio Confalonieri*)



- XXIV) Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- XXV) Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- XXVI) Le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare.
- XXVII) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
- XXVIII) Se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- XXIX) Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate.
- XXX) I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva/ deposito preliminare possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- XXXI) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- XXXII) Il Gestore deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra, deve essere predisposta ed inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti un'adeguata procedura per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio distinte e separate).
- XXXIII) I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del D.M. 406/98.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Clelio Confalonieri)



XXXIV) L'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e smi e dei formulari di identificazione rifiuto di cui all'articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- b. qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- c. iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11 e smi; In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;

XXXV) I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento.

XXXVI) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore dell'impianto dovrà predisporre/aggiornare il documento "Protocollo gestione rifiuti" e, trasmettere all'Autorità Competente, il documento, nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento e di miscelazione, a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.

XXXVII) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.

XXXVIII) Viene determinata in € 468.928,07 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; tale ammontare totale della fidejussione, a fronte della riduzione del 50% per la Certificazione EMAS viene rideterminato in € **234.464,04**; la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fidejussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
R13/D15	Rifiuti speciali non pericolosi	2415 m ³	426.537,30
R5/R12/D13	Rifiuti speciali non pericolosi	21.600 t/a	42.390,77
AMMONTARE TOTALE			468.928,07
- 50% (azienda certificata EMAS)			234.464,04
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEJUSSIONE			234.464,04

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



Prescrizioni per particolari categorie di rifiuti

- XXXIX) Le pile e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
- XL) Il codice C.E.R. 160304 potrà essere ritirato limitatamente a materie prime di scarto costituite da sali inorganici (ad es. fertilizzanti chimici, materie prime di scarto dalle industrie manifatturiere) materie prime di scarto derivanti da attività di trasporto e distribuzione di materie prime per conto dell'industria manifatturiera (quali: sabbia del Nilo, caolino, argilla, bauxite, carbonato di calcio ed altre materie prime inorganiche quali minerali, fertilizzanti, sali inorganici).
- XL1) Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute.
- XLII) Dovrà essere rispettata la dgr n. 10222/2009 avente per oggetto "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi".
- XLIII) La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e dal D.Lgs 152/06 e smi deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 392/96.
- XLIV) Devono essere redatte e attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal d.lgs. 230/95.

Miscelazioni di rifiuti

- XLV) Nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione e di rifiuti aventi codici C.E.R. diversi se non autorizzati secondo le specifiche stabilite dalle tabelle di cui al paragrafo B.4.
- XLVI) La Ditta può effettuare solo le miscelazioni indicate nella presente autorizzazione (Paragrafo B.4). L'attività di miscelazione potrà essere effettuata unicamente nelle sezioni dell'impianto dove è prevista la miscelazione (R12 e D13).
- XLVII) Le operazioni di movimentazione connesse con la miscelazione devono essere effettuate unicamente su superfici pavimentate e dotate di sistemi di raccolta reflui o di eventuali sversamenti.
- XLVIII) Il Gestore non è autorizzato ad operare miscelazioni in deroga all'art. 187, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

Prescrizioni relative all'attività di miscelazione rifiuti non in deroga

- XLIX) Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. 3596 del 06/06/2012 e dal D.D.S. n. 1795 del 04/03/2014 ed in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti, aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Conzalonieri)



omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;

- b) le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
- c) è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a contatto con l'aria,
- d) la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B al DDS n. 1795/14) le tipologie (codice C.E.R. e per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'all. I alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e le quantità originarie dei rifiuti e delle le sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- e) sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice C.E.R. attribuito alla miscela risultante, secondo le indicazioni del paragrafo 5 dell'all. A al DDS n. 1795/14;
- f) deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di miscelazione (modello definito in all. B al DDS n. 1795/14);
- g) sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- h) le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo verifica preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, avente i requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti per l'ex categoria 6 dell'Albo Gestori Ambientali (in tal senso non sono ritenuti sufficienti il solo corso di formazione ed anzianità), sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti, delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità;
- i) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- j) in conformità a quanto previsto dal *decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003* è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'*articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03*;
- k) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice C.E.R. o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;
- l) la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'*art. 2 del D.M. 27 settembre 2010* che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;

- m) ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- n) il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- o) le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- p) la miscela originatasi non può essere inserita in altre miscele;
- q) dal momento che il D.Lgs 188/08 prevede espressamente la caratterizzazione e separazione di pile e accumulatori esausti, da sottoporre a trattamento, per singola tipologia (portatili ricaricabili, portatili non ricaricabili, industriali, per veicoli) e, qualora possibile, per caratteristiche chimiche al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento, tale criterio costituisce vincolo anche per l'attività di miscelazione dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 160604, 160605 e 200134;
- r) i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 030307 e 030308 possono essere inseriti nelle miscele destinate a recupero di materia, recupero energetico e smaltimento in discarica solamente se di medesima tipologia merceologica degli altri componenti della miscela;
- s) nelle miscelazioni dovrà essere data priorità al destino del recupero di materia ricorrendo alle operazioni di miscelazione di rifiuti destinati al recupero energetico solo qualora le caratteristiche dei rifiuti in ingresso non consentano un effettivo recupero come materia;
- t) l'assegnazione del codice C.E.R. prevalente alla miscela è consentito esclusivamente nel caso si tratti della miscelazione di rifiuti di medesima tipologia merceologica ma di diversa provenienza.

E.5.3 Prescrizioni generali

- L) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- LI) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- LII) I rifiuti identificati con i codici C.E.R. 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



- c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con codici C.E.R. rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi.

Il paragrafo "E.6 Ulteriori prescrizioni" è sostituito dal seguente:

E.6 Ulteriori prescrizioni

- I) Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'A.R.P.A. variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, siano esse di carattere sostanziale o non sostanziale.
- II) Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo art. 29-decies, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente provvedimento.
- III) Dovranno essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs 81/08 e art. 64 del D.P.R. 303/56;
- IV) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune di Torre Pallavicina e all'A.R.P.A. territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lettera c) del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.. Devono anche essere indicate le cause presunte delle difformità e le azioni correttive adottate/programmate.
- V) Dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE" e il Regolamento n. 1272/2008 avente per oggetto "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)".
- VI) Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere presentata dalla Ditta una relazione scritta riguardo all'ottemperanza ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH e CLP).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



F. PIANO DI MONITORAGGIO

Il paragrafo "F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici" è sostituito dal seguente:

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

N. ordine attività	Impianto/parte di esso/fase di processo [13] (es. reattore, postcombustore, filtro a manica, scrubber....)	Parametri				Perdite	
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase [14]	Modalità [15]	Sostanza [16]	Modalità di registrazione dei controlli [17]
X	Trituratore primario	Integrità e funzionalità	Definita dal costruttore	Regime e fermo impianto	visiva	Oli lubrificanti	Cartaceo e /o digitale
X	Deferrizzatore		Definita dal costruttore		visiva		
X	Vaglio rotante		Definita dal costruttore		visiva		
X	Vaglio aeraulico		Definita dal costruttore		visiva		
X	Trituratore secondario		Definita dal costruttore		visiva		
X	Impianto di nebulizzazione		Definita dal costruttore		visiva	Prodotto antidore e acqua	
X	Superfici impermeabilizzate		mensile		visiva	-	

Tab. 12 – Controlli sui punti critici

[13] Si intendono i controlli e i monitoraggi che la ditta prevede di realizzare in futuro, essi possono corrispondere agli attuali controlli (in tal caso entrambe le caselle dovranno essere spuntate) o meno.

[14] Specificare se durante la fase d'indagine l'impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto

[15] Descrivere il tipo di monitoraggio (per es: automatico, manuale, visivo, strumentale)

[16] Inquinanti derivanti da un evento anomalo che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio

[17] Per esempio: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Frequenza
Trituratore primario	Manutenzione secondo manuale del costruttore	Definita dal costruttore
Deferrizzatore	Manutenzione secondo manuale del costruttore	Definita dal costruttore
Vaglio rotante	Manutenzione secondo manuale del costruttore	Definita dal costruttore
Vaglio aeraulico	Manutenzione secondo manuale del costruttore	Definita dal costruttore
Trituratore secondario	Manutenzione secondo manuale del costruttore	Definita dal costruttore
Impianto di nebulizzazione	Manutenzione secondo manuale del costruttore	Definita dal costruttore
Superfici impermeabilizzate	Controllo visivo dell'integrità	Definita dal costruttore
Pozzetti dissabbiatori/disoleatori	Pulizia	Annuale
Fossa Imhoff	Pulizia	Annuale
Vasche di raccolta	Pulizia	Annuale

Tab. 13 – Interventi sui punti critici individuati

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)



ALLEGATI

Riferimenti planimetrici

CONTENUTO PLANIMETRIA	SIGLA	DATA PROTOCOLLO PROVINCIA
Planimetria generale con fognatura esecutiva. Piano terra capannone con Lay-Out esecutivo.	T1 – Rev. 03 – Ottobre 2015	83753 del 27/10/2015


L'Istruttore agro-ambientale




Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente del Servizio





PAGINA BIANCA NON UTILIZZABILE 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La sujestesa determinazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Bergamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Benedetto Passarello

